



Regolamento delle consulenze per conto terzi

(In vigore da 11/9/2012)

1. Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina le *prestazioni di consulenza scientifica e tecnica* fornite dal personale docente e ricercatore del Dipartimento a favore di committenti esterni. Rientrano in questa categoria le attività di consulenza (consultazioni, pareri, perizie, sopralluoghi, supporto tecnico-scientifico, coordinamento) che richiedono scarso uso delle risorse strumentali del Dipartimento e in cui prevalgono l'impegno e le competenze personali del docente/ricercatore (di seguito denominato "Consulente") che fornisce la prestazione.

1.2 Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle prestazioni di cui al comma 1.1, il cui valore non è superiore a 15.000 Euro (iva esclusa). In caso contrario si ricorrerà alla stipula del Contratto di ricerca/consulenza tra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il Committente.

1.3 Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle condizioni esplicitate nell'Offerta e nell'Ordinativo e va sempre allegato ad entrambi i documenti.

2. Importi

2.1 L'importo complessivo della consulenza è valutato, di regola, in ragione di tempo. Le tariffe orarie (al netto di IVA), divise per tipologia del personale che fornisce la prestazione, sono riportate in Tabella 1 (voci A, B, C). Gli importi si riferiscono al tempo impiegato per compiere la prestazione, inclusivo dei tempi di spostamento se la prestazione è fornita, su richiesta del committente, presso sedi diverse dal Dipartimento. In quest'ultimo caso, la tariffa include le spese di viaggio se effettuato con mezzi ordinari (auto e treno).



Tabella 1 - Tariffario

Tipologia	Personale impegnato	Tariffa
A	Ricercatore	€ 100,00
B	Professore Associato	€ 150,00
C	Professore Ordinario	€ 200,00
D	Qualsiasi ruolo, con comprovate ed esclusive competenze professionali	Importo complessivo da concordare a corpo

Gli importi delle consulenze per le quali la particolare specializzazione del Consulente è un fattore determinante sono valutati a corpo (voce D in Tabella 1). Questa forma di compenso è associata a prestazioni il cui valore è più che proporzionale al tempo strettamente impiegato per il conseguimento dei risultati (valutazioni, soluzioni, idee, concetti di rilevante utilità per il committente, derivanti da speciali esperienze e competenze del Consulente).

3. Condizioni generali

3.1. RELAZIONI. Se prevista dall'Ordinativo, il Dipartimento si impegna a fornire al Committente apposita relazione indicando le attività svolte in esecuzione della fornitura e i risultati conseguiti. I termini della consegna sono stabiliti nell'Ordinativo.

3.2. PROPRIETA' INTELLETTUALE. Le parti convengono che la proprietà di qualunque risultato, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività di consulenza spetterà in via esclusiva al Committente. I risultati inventivi, brevettabili o meno, che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di consulenza, ma che non siano riferibili direttamente all'attività di consulenza specificatamente dedotta in contratto, sono di proprietà dell'Università. In ogni caso è fatto salvo il diritto del ricercatore di essere nominato quale autore in eventuali brevetti relativi a tali risultati.



3.3. DIRITTI DEL DIPARTIMENTO. Il Dipartimento potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

3.4. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA. Ciascuna delle parti è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso. Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo diversa autorizzazione scritta tra le parti.

3.5. ASSICURAZIONI. L'Università e il Committente dichiarano di aver stipulato adeguate polizze assicurative a copertura "Responsabilità civile verso terzi" ed "Infortuni".

3.6. COMUNICAZIONI. Relazione (se prevista), fattura e corrispondenze dovranno essere inviate agli indirizzi indicati sull'Offerta e nell'Ordinativo.

4. Conferimento dell'incarico

4.1. Sulla base di un'Offerta predisposta dal Consulente, il committente conferisce l'incarico al Dipartimento attraverso un Ordinativo (lettera intestata o ordinativo aziendale) recante i seguenti riferimenti:

Nome e cognome del Consulente

Tipologia della consulenza (v. Tabella 1)

Descrizione sintetica dell'attività

Durata ed importo orario concordati (solo per tipologie A, B, C in Tabella 1)

Importo complessivo concordato (per tipologia D in Tabella 1)

Accettazione esplicita delle condizioni generali contenute nel presente Regolamento.

4.2. Il Dipartimento accetta l'incarico mediante restituzione al Committente dell'Ordinativo controfirmato dal Consulente e dal Direttore di Dipartimento.

